



NONAGINTA Srl
Società Unipersonale
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Nonantola
SEDE LEGALE: Via G. Marconi, 11 - 41015 Nonantola (MO)
Tel. 059 896608 - C.F. - P. IVA 03069300360 REA di Modena 355325

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LEGALE DI SUPPORTO TECNICO ALL'ATTIVITÀ DEL R.U.P.

- DECISIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DI APPROVAZIONE-

Premesso che:

- Nonaginta srl è la società a responsabilità limitata uni-personale ad integrale partecipazione del Comune di Nonantola, che esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi a cui il Comune medesimo ha affidato la produzione di beni e servizi strumentali alle proprie attività;
- Con Delibera del Socio di Nonaginta srl del 27.4.2017, si conformava lo Statuto della società alle disposizioni del D.Lgs. 175/2016”;
- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 10.5.2012, ad integrazione della Deliberazione CC n. 64 del 31.8.2006, il Comune di Nonantola affidava a Nonaginta srl in concessione amministrativa non onerosa i beni relativi a proprie infrastrutture, reti, impianti, immobili e patrimonio;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 215 del 24.11.2014, il Comune di Nonantola approvava il contratto di servizio con Nonaginta srl per prestazione di servizi aziendali, tecnici e amministrativi per la gestione di beni, servizi, funzioni e attività per conto e/o a favore dell'Amministrazione Comunale, dando atto che annualmente l'Amministrazione Comunale ne determinerà i corrispettivi e le contribuzioni in conto esercizio;

Richiamati:

- La Deliberazione del Consiglio Comunale n.55 del 14/04/2011, con cui il Comune di Nonantola approvava l'indirizzo rivolto a Nonaginta srl di provvedere all'aggiudicazione dell'appalto “Servizio Energia” ovvero del servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione tecnologica degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti semaforici, e di procedere alla stipula del contratto attuativo con l'impresa aggiudicataria Aristeia Service scarl e Sinergie SpA, impegnando il Comune di Nonantola ad adempiere sulla base di specifica coobbligazione solidale ai sensi degli artt. 1292 e ss CC, con specifici atti, in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali poste in essere per qualunque ragione da Nonaginta srl;
- La nota di Hera Luce srl assunta al prot. 395 del 06/03/2014 con cui comunicava l'acquisizione del ramo d'azienda di Sinergie spa, avente ad oggetto l'attività di gestione, manutenzione e riqualificazione tecnologica degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti semaforici negli ambiti territoriali di sei comuni facenti capo alla centrale d'acquisto Geovest srl di Bologna (Calderara di Reno, Crevalcore, Nonantola, Sala Bolognese, Sant'Agata Bolognese e San Giovanni in Persiceto) comprendente l'intera partecipazione detenuta nella società Aristeia Sinergie Illuminazione scarl e il conseguente subentro nella titolarità dei rapporti giuridici precedentemente in capo al socio Sinergie spa, ivi compresa la partecipazione all'ATI;

Preso atto:

- della mancanza di un contratto attuativo tra Nonaginta srl e Hera Luce srl avente ad oggetto il servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione tecnologica degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti semaforici a Nonantola (MO);
- della comunicazione di Nonaginta srl di cessazione dell'erogazione del relativo servizio al gestore Hera Luce srl, inviata con PEC prot. 420 del 17/04/2020;
- del riscontro di Hera Luce srl, assunto al prot. 546 del 28/05/2020 con cui si sollecitava ad addivenire alla stipula del contratto o in caso di recesso al pagamento dei lavori di riqualificazione eseguiti e non ammortizzati;

Stante la necessità di una corretta interpretazione della fattispecie in esame e della conseguente necessità di un parere legale e di una soluzione extra-giudiziale;

Considerato che tale valutazione richiede un'approfondita conoscenza sia legislativa che giurisprudenziale in materia di contrattualistica pubblica, e vista l'assenza nella struttura di Nonaginta e dell'Ente Socio di riferimento dell'ufficio di patrocinio legale, si ritiene opportuno procedere all'affidamento dell'incarico di consulenza in oggetto ad un professionista esterno;

Visto che:

- l'art. 17 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici i servizi legali aventi ad oggetto anche la consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;
- la suddetta norma va coordinata con l'art. 4 del medesimo codice che prevede che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;
- in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000 euro ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett.a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Richiamati:

- L'orientamento della Corte dei Conti, Sez. Reg. di Controllo per l'Emilia-Romagna in merito agli affidamenti degli incarichi legali (Deliberazione 105/2018 del 22.5.2018) che richiamando la normativa sopracitata e la Delibera ANAC n.1158/2016 qualifica tale affidamento come appalto di servizi;
- L'art. 36, comma 2 lett.a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in materia di contratti sotto soglia;

Ritenuto che:

- Sussistono ragioni di urgenza, tali da non consentire in tempi brevi l'espletamento di una procedura comparativa, al fine di non esporre la società a rischi concreti di natura giudiziale ed eventualmente risarcitoria;
- E' assunto agli atti l'offerta economica dell'Avv. Marco Tonini con studio legale in Bologna, Piazza San Domenico 5, PI 03764211201 per € 3.740,95 oltre CNAP (4%) e iva ai sensi di legge, prot. 723 del 06/07/2020, ritenuto economicamente conveniente;
- In ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, considerate le esperienze del legale maturate nello specifico settore, dell'affidabilità dell'operatore economico e dell'idoneità dello stesso a fornire le prestazioni oggetto del presente affidamento con il livello economico e

qualitativo atteso; in particolare riscontrata la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di riferimento;

- In forza dei principi di congruità e economicità dei prezzi praticati dall'operatore economico contattato e desunta pertanto la sua competitività e idoneità professionale a realizzare gli interventi di cui in oggetto, coerente con il livello economico e qualitativo atteso;
- Ai sensi dell'art. 83, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e smi, il professionista individuato dovrà produrre al momento della sottoscrizione del relativo incarico un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui al servizio oggetto del presente atto;

Visto il D. Lgs. 50/2016 ed in particolare:

- l'art. 36, comma 2 lett. a) che prevede, per gli affidamenti inferiori ad € 40.000,00, la possibilità dell'affidamento diretto;
- l'articolo 37, comma 1, ai sensi del quale “ Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;
- Viste peraltro le disposizioni acceleratorie e di semplificazione, presenti nel codice dei contratti e nell'attuale quadro normativo, al fine di fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per agevolare lo svolgimento delle procedure di affidamento, approvate dal Consiglio dell'ANAC il 22/04/2020;

ACCERTATO:

- che il CIG acquisito nel portale dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione è il n. Z002D8D53E;
- che sono state acquisite agli atti del settore:
 - a) regolarità contributiva della Cassa Forense relativa all'avv. Marco Tonini (prot. CNAP21183672020 del 06/07/2020);
 - b) polizza responsabilità civile avvocati AIG IPA0001065 del 18/11/2019;

VISTA la Legge n. 136/2010 “ Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in tema di normativa antimafia “con particolare riferimento all'art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari” e art. 6 “sanzioni” e smi;

Tutto quanto sopra premesso, l'Amministratore Unico così

DECIDE

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di procedere all'affidamento del servizio di consulenza legale per la corretta interpretazione della fattispecie in esame ai fini di una soluzione extra-giudiziale;
2. di affidare direttamente, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del d. lgs. 50/2016, nelle more delle verifiche di rito e in subordine all'esito positivo delle predette, la consulenza legale descritta ampiamente in premessa in favore dell'Avv. **Marco Tonini con studio legale in Bologna, Piazza San Domenico 5, PI 03764211201** per € 3.740,95 oltre CNAP (4%) e iva ai sensi di legge, prot. 723 del 06/07/2020, ritenuto economicamente conveniente;
3. di dare atto: che è stata acquisita agli atti la regolarità contributiva dell'Avv. Marco Tonini e che sono in corso le altre verifiche amministrative di rito; - che, in base a quanto previsto dal d. lgs. 09.11.2012 n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come

prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità

4. di dare atto che ai sensi dell'art. 32, c.10, del D. Lgs. 50/2016 la presente decisione diventerà efficace una volta concluse le verifiche sui requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; in caso di esito negativo delle verifiche, Nonaginta procederà alla revoca dell'aggiudicazione;

5. di dare atto che ai sensi dell'art. 32 comma 10 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., non sarà applicato il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo;

6. di dare atto che al presente appalto è stato assegnato il CODICE CIG Z002D8D53E;

- di dare atto, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, che:

- a. Il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire il perseguimento degli obiettivi strategici di buon andamento e di regolarità dell'azione amministrativa di Nonaginta srl;
- b. L'oggetto del contratto è il servizio di consulenza legale per la corretta interpretazione della fattispecie in esame ai fini di una soluzione extra-giudiziale;
- c. La forma è realizzata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite PEC ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 ;
- d. La modalità di scelta del contraente è stata l' affidamento diretto ai sensi degli articoli 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

8. di dare atto che il Responsabile Tecnico di Nonaginta srl, geom. Stefano Pellegrini, riveste il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

9. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di Nonaginta srl.

Nonantola 06/07/2020

L'Amministratore Unico

Dott. Carlo Bellini

Originale firmato digitalmente secondo le normative vigenti (DPR 445/2000, D.Lgs. 82/2005 s.m.i.